



COMUNICATO UFFICIALE N. 256/L 9 GIUGNO 2020

256/568

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 207/A della F.I.G.C., pubblicato in data 8 Giugno 2020:

Comunicato Ufficiale n. 207/A

MODALITA' DI PROSECUZIONE E DI CONCLUSIONE DEL CAMPIONATO DI SERIE A NONCHE' DI DEFINIZIONE DEGLI ESITI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Il Consiglio Federale

- vista la circolare UEFA 24/2020 del 24 aprile 2020 nella quale così, tra l'altro, si legge:

“data l’attuale situazione imprevista e senza precedenti causata da Covid-19 le associazioni nazionali e le leghe si trovano ad affrontare una situazione in cui il completamento delle loro competizione nazionali è a rischio (...) lo scenario ideale, qualora la situazione pandemica lo consenta, è di completare le competizioni nazionali attualmente sospese consentendo alle squadre di calcio di qualificarsi per le competizioni UEFA per club in base al merito sportivo nel loro formato originale. Se questo risultato non fosse possibile, in particolare a causa di problemi di calendario, (...) sarebbe preferibile che le competizioni nazionali sospese riprendessero con un formato diverso in modo tale da permettere comunque alle società di qualificarsi sulla base del merito sportivo determinato dal completamento di tali competizioni con il diverso formato. L’opzione estrema dovrebbe prevedere, in caso di impossibilità di completare le competizioni nazionali, l’individuazione delle squadre titolate a partecipare alle coppe europee per club sulla base del merito sportivo, per quanto possibile in queste circostanze eccezionali (...) la procedura per individuare i club dovrebbe basarsi su principi oggettivi, trasparenti e non discriminatori”;

- visto l’art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;

- vista la Delibera del Consiglio Federale di cui al C.U. n. 196/A del 20 maggio 2020;
- visti i protocolli sanitari finalizzati al contenimento della emergenza epidemiologica da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, in particolare: “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio professionistiche e degli arbitri” approvato in data 22 maggio 2020 ed “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistiche in modalità a porte chiuse finalizzate al contenimento della emergenza epidemiologica da COVID-19” datato 24 maggio 2020 e successivamente approvato;
- considerato che, in data 28 maggio 2020, il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport comunicava la possibilità di riavviare i campionati a decorrere dal 20 giugno 2020 sebbene con la limitazione dell'uso degli impianti “a porte chiuse”;
- considerato che il Presidente della Lega di Serie A comunicava la volontà della stessa Lega di riavviare e concludere il Campionato di Serie A a decorrere dal 20 giugno 2020 secondo il calendario ordinario;
- considerato che la Federazione, al fine di favorire la conclusione dei Campionati professionistici nel rispetto del calendario ordinario, con la richiamata Delibera di cui al C.U. n. 196/A, ha prorogato il termine finale della stagione sportiva 2019/2020 portandolo dal 30 giugno 2020 al 31 agosto 2020, con conclusione dei Campionati al 20 agosto 2020;
- ritenuto di doversi determinare in osservanza ai principi enunciati dalla UEFA nella riportata circolare del 24 aprile 2020, con particolare riguardo al criterio del merito sportivo come enunciato nella medesima circolare;
- ritenuto pertanto di prevedere che, nella denegata ipotesi in cui a causa di provvedimenti governativi relativi alla emergenza epidemiologica da COVID-19 o in ragione del rispetto dei protocolli sanitari finalizzati al contenimento della stessa emergenza epidemiologica da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti (di seguito “provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica da COVID-19”), il Campionato di Serie A alla prevista data del 20 agosto 2020 non possa concludersi secondo il calendario ordinario, lo stesso debba concludersi secondo un formato diverso (brevi *play-off* e *play-out*). Ove non fosse possibile concludere il Campionato entro la prevista data del 20 agosto 2020 anche secondo un formato diverso (brevi *play-off* e *play-out*), l'esito del Campionato verrà definito in base alla classifica come cristallizzatasi alla data di sospensione del Campionato stesso con l'utilizzo dei criteri correttivi di cui all'allegato 1, che fa parte integrante della presente delibera;

- ritenuto che, anche al fine di non modificare nel corso della presente stagione sportiva il numero delle promozioni e delle retrocessioni come individuato dalle norme federali all'atto dell'avvio della stagione sportiva 2019/2020 e di evitare le conseguenti ripercussioni sull'ordinamento dei Campionati professionistici per la stagione sportiva 2020/2021, così da rispettare quanto prescritto dalle vigenti disposizioni federali, il numero delle promozioni e delle retrocessioni previsto dalle norme federali all'atto dell'avvio della stagione sportiva 2019/2020 per i Campionati professionistici debba rimanere invariato;

tutto ciò premesso, anche ad integrazione di quanto stabilito con la Delibera n. 196/A del 20 maggio 2020,

d e l i b e r a

nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

1. le premesse fanno parte integrante della presente delibera;
2. il Campionato di Serie A viene riavviato in data 20 giugno 2020 secondo il calendario ordinario come comunicato dalla Lega di Serie A;
3. nel caso in cui a causa di provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica da COVID - 19, alla prevista data del 20 giugno 2020 non fosse possibile riavviare il Campionato e fosse già accertata la impossibilità di riavviarlo successivamente a tale data secondo il calendario ordinario o secondo un formato diverso (brevi *play - off* e *play - out*) così da concluderlo entro il 20 agosto 2020, il Consiglio Federale senza indugio definirà l'esito del Campionato in base alla classifica come cristallizzatasi alla data di sospensione del Campionato di cui al C.U. n. 179/A del 10 marzo 2020, con l'utilizzo dei criteri correttivi di cui all'allegato 1, senza la assegnazione del titolo di Campione d'Italia e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 8 in tema di retrocessioni;
4. nel caso in cui a causa di provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica da COVID - 19, alla prevista data del 20 giugno 2020 non fosse possibile riavviare il Campionato, ma non fosse accertata la impossibilità di riavviarlo successivamente a tale data secondo il calendario ordinario o secondo un formato diverso (brevi *play - off* e *play - out*), il Consiglio Federale entro il termine del 10 luglio 2020 verificherà la possibilità di riavviarlo e concluderlo entro il 20 agosto 2020 secondo il calendario ordinario o secondo un formato diverso (brevi *play - off* e *play - out*), le cui modalità verranno definite dallo stesso Consiglio Federale. Laddove, entro lo stesso 10 luglio 2020, il Consiglio Federale dovesse verificare la impossibilità di riavviare e concludere il Campionato entro il 20 agosto 2020 secondo il calendario ordinario o secondo un formato diverso (brevi *play - off* e *play - out*), il

Consiglio Federale definirà l'esito del Campionato in base alla classifica come cristallizzatasi alla data di sospensione del Campionato di cui al C.U. n. 179/A del 10 marzo 2020, con l'utilizzo dei criteri correttivi di cui all'allegato 1, senza la assegnazione del titolo di Campione d'Italia e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 8 in tema di retrocessioni;

5. nel caso in cui, successivamente alla sospensione di cui al C.U. n. 179/A del 10 marzo 2020, il Campionato sia stato riavviato secondo il calendario ordinario, ma venga nuovamente sospeso ovvero una o più partite non possano essere disputate a causa di provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, non fosse possibile concludere il Campionato secondo il calendario ordinario entro il 20 agosto 2020, si stabilisce sin da ora che il Campionato verrà concluso secondo un formato diverso (brevi *play-off* e *play-out*) le cui modalità verranno individuate dal Consiglio Federale all'atto del provvedimento di sospensione temporanea del Campionato o del divieto di disputa di una o più partite come innanzi indicato.

Nel caso in cui il Consiglio Federale dovesse verificare la impossibilità di concludere il Campionato entro il 20 agosto 2020 anche secondo un formato diverso (brevi *play-off* o *play-out*), definirà l'esito del Campionato in base alla classifica come cristallizzatasi alla data della definitiva sospensione dello stesso con l'utilizzo dei criteri correttivi di cui all'allegato 1, senza la assegnazione del titolo di Campione d'Italia, fatta eccezione della ipotesi in cui alla data di sospensione del Campionato una squadra abbia aritmeticamente vinto il Campionato sulla base del calendario ordinario, e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 8 in tema di retrocessioni;

6. nel caso in cui, ai sensi del comma 5, il Campionato dopo essere stato riavviato secondo il calendario ordinario, successivamente sospeso e riavviato secondo un formato diverso (brevi *play-off* o *play-out*), venga nuovamente sospeso a causa di provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, non sia possibile concludere lo stesso entro il termine del 20 agosto 2020, il Consiglio Federale definirà l'esito del Campionato in base alla classifica come cristallizzatasi alla data di sospensione del Campionato come riavviato secondo il calendario ordinario, con l'utilizzo dei criteri correttivi di cui all'allegato 1, senza l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 8 in tema di retrocessioni, fatti salvi gli eventuali esiti definitivi determinati dai *play - off* o dai *play - out* già disputati;

7. nel caso in cui, successivamente alla sospensione di cui al C.U. n. 179/A del 10 marzo 2020, il Campionato sia stato riavviato secondo un formato diverso (brevi *play - off* e *play - out*), ma venga nuovamente sospeso a causa di provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, non fosse possibile concludere lo stesso entro il termine del 20 agosto 2020, il Consiglio

Federale definirà l'esito del Campionato in base alla classifica come cristallizzata alla data di sospensione del Campionato di cui al C.U. n. 179/A del 10 marzo 2020, con l'utilizzo dei criteri correttivi di cui all'allegato 1, senza l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 8 in tema di retrocessioni, fatti salvi gli eventuali esiti definitivi determinati dai *play - off* o dai *play - out* già disputati;

8. anche al fine di non modificare nel corso della presente stagione sportiva il numero delle promozioni e delle retrocessioni come individuato dalle norme federali all'atto dell'avvio della stagione sportiva 2019/2020 e di evitare le conseguenti ripercussioni sull'ordinamento dei Campionati professionistici per la stagione sportiva 2020/2021, così da rispettare quanto prescritto dalle vigenti disposizioni federali, il numero delle promozioni e delle retrocessioni previsto dalle norme federali all'atto dell'avvio della stagione sportiva 2019/2020 per i Campionati professionistici rimane invariato;
9. per tutte le competizioni della stagione sportiva 2019/2020 che verranno riavviate a decorrere dalla entrata in vigore della presente delibera, le squadre potranno utilizzare esclusivamente i tesserati alla data dell'11 giugno 2020.

Pubblicato in Firenze il 9 Giugno 2020

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli

ALLEGATO 1

CRISTALLIZZAZIONE DELLA CLASSIFICA CON APPLICAZIONE DI COEFFICIENTI CORRETTIVI AI SENSI DELL'ART. 6 DEL CU FIGC N. 196/A DEL 20 MAGGIO 2020

In tutte le ipotesi in cui, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non fosse possibile riavviare le competizioni della stagione 2019/2020 secondo il formato ordinario o, una volta riprese con il calendario ordinario o con un formato diverso, le stesse dovessero essere nuovamente sospese in via definitiva, gli esiti delle competizioni, ivi comprese promozioni e retrocessioni, verranno individuati dal Consiglio Federale in base alla classifica cristallizzata al momento della definitiva interruzione applicando i seguenti coefficienti correttivi:

- 1) ad ogni società partecipante al Campionato o al girone (in caso di Campionato articolato su più gironi) viene attribuito un punteggio finale determinato dalla somma dei seguenti tre addendi: (i) punti totali accumulati in classifica fino al momento della sospensione definitiva (PT); (ii) punti risultanti dalla moltiplicazione della media punti realizzati nelle gare disputate in casa fino al momento della sospensione definitiva (MP_C) per il numero di partite rimanenti da giocare in casa secondo il calendario ordinario (NP_C); (iii) punti risultanti dalla moltiplicazione della media punti realizzati nelle gare disputate in trasferta fino al momento della sospensione definitiva (MP_T) per il numero di partite rimanenti da giocare in trasferta secondo il calendario ordinario (NP_T);
- 2) la proiezione del punteggio che determina l'ordine finale in classifica è pertanto individuata dalla formula:

$$\text{PUNTEGGIO FINALE SOCIETÀ} = \text{PT} + (\text{MP}_{\text{C}} \times \text{NP}_{\text{C}}) + (\text{MP}_{\text{T}} \times \text{NP}_{\text{T}})$$

- 3) nel caso in cui, una volta attribuite le diverse posizioni finali in classifica utilizzando i punteggi come sopra determinati, si dovessero registrare situazioni di parità di punteggio tra due o più squadre, l'ordine finale in classifica delle stesse viene determinato mediante la compilazione di una graduatoria (cd "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:
 - a) dei punti conseguiti negli incontri diretti (solo se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati entrambi);
 - b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri (solo se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati entrambi);

- c) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate (solo se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati entrambi);
 - d) della differenza fra la media a partita delle reti segnate e la media a partita delle reti subite nelle partite disputate fino alla sospensione definitiva del Campionato o del girone;
 - e) del maggior numero di reti segnate in media a partita nelle partite disputate fino alla sospensione definitiva del Campionato o del girone;
 - f) del minor numero di reti subite in media a partita nelle partite disputate fino alla sospensione definitiva del Campionato o del girone;
 - g) del sorteggio.
- 4) Laddove la sospensione definitiva del Campionato avvenga nel corso dei *play off* o dei *play out*, il Consiglio Federale definirà l'esito del Campionato in base agli eventuali esiti definitivi già determinati dai *play - off* o dai *play - out* disputati e, per le eventuali residue posizioni che determinino promozioni o retrocessioni o l'attribuzione di altri titoli sportivi, in base alla classifica cristallizzata al termine della *regular season* applicando i criteri correttivi di cui ai punti che precedono, tenendo conto solo delle posizioni delle squadre ancora in lizza nei *play off* o nei *play out*.